

CAMERA DEI DEPUTATI N. 847

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(MARTINAZZOLI)

Identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borsa
e delle società per azioni esercenti il credito

Presentato il 16 novembre 1983

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il presente disegno di legge intende attribuire alla CONSOB e alla Banca d'Italia efficaci poteri di controllo sugli assetti proprietari rispettivamente delle società con azioni quotate in borsa e delle società per azioni esercenti il credito. Il progetto soccorre ad una avvertita esigenza di trasparenza e si muove lungo linee di riforma che, nel rispetto dei principi che sono alla base della vigente legislazione, sia in materia societaria sia in materia creditizia, mirano a realizzarne il compimento per gli aspetti che vengono qui disciplinati.

Per quanto riguarda la normativa delle società e della borsa il progetto in esame vuole rendere più efficaci, integrandoli, i poteri conoscitivi previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216.

Il disposto di questa norma, finalizzato al controllo delle partecipazioni incrociate, si è dimostrato, nell'applicazione, insufficiente a soddisfare le esigenze di informazione della CONSOB. In particolare molto limitativo è risultato l'ambito soggettivo di applicazione previsto nel testo vigente.

Unitamente alle altre prerogative, la conoscenza degli assetti proprietari delle società con azioni quotate in borsa è evidentemente necessaria alla Commissione per l'esercizio dei propri compiti istituzionali intesi ad assicurare, da un lato, il regolare svolgimento delle contrattazioni e, dall'altro, una corretta informazione del pubblico come presupposto di consapevoli scelte di investimento.

Per quanto riguarda le società esercenti il credito la trasparenza tende ad evitare che l'attività delle banche possa essere indebitamente influenzata dagli interessi industriali o commerciali della proprietà.

I poteri oggi previsti dall'articolo 31 della legge bancaria, sulla cui base la Banca d'Italia può chiedere alle aziende di credito l'indicazione nominativa dei soci, si palesano insufficienti per superare tutti gli schemi che eventuali gruppi di controllo siano interessati a frapporre al fine di non far conoscere la loro identità. Si avverte pertanto la necessità di nuove disposizioni che consentano anche all'organo di vigilanza bancaria più penetranti controlli nei confronti degli enti creditizi costituiti in forma di società per azioni; per quelli pubblici e per quelli costituiti in forma di società cooperativa evidenti ragioni di struttura escludono la rilevanza del problema.

Le esigenze di identificazione da cui muove il progetto trovano conferma nella disciplina esistente in altri paesi. In Italia l'orientamento del legislatore tendente ad assicurare la trasparenza della proprietà di società che operano in settori di particolare rilievo trova riscontro nella recente legge 5 agosto 1981, n. 416, sull'editoria. Indici ulteriori di questa tendenza sono le nuove sanzioni penali previste dall'articolo 50 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per falsità, omissione o tardività delle comunicazioni previste dall'articolo 5, sub articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, sanzioni che in questo disegno di legge vengono confermate.

Nella redazione del presente progetto, traendo spunto dalle avvertite esigenze

di modifica dell'articolo 5, sub articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, si è adottato un sistema di norme simile per le società con azioni quotate in borsa e per quelle esercenti il credito. Cionondimeno si è preferito mantenere separate, sotto due distinti capi, le disposizioni che riguardano le prime e le competenze della CONSOB, da quelle che riguardano le seconde e le competenze della Banca d'Italia.

Le disposizioni penali, confermate di quelle previste dall'articolo 50 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelle transitorie trovano invece collocazione in un terzo capo della legge riguardante entrambi i tipi di società.

Nella elaborazione delle norme non si è mancato di introdurre quelle integrazioni che l'esperienza applicativa dell'articolo 5, sub articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, suggerivano. Di rilievo appare in particolare il potere attribuito alla CONSOB e alla Banca d'Italia di richiedere alle società fiduciarie l'identità degli effettivi proprietari delle azioni o quote ad esse intestate.

Il risultato di trasparenza che la normativa in esame intende perseguire si realizza essenzialmente mediante l'imposizione di un obbligo di comunicazione a carico di tutti i soggetti che acquisiscano partecipazioni superiori a determinate percentuali del capitale di una società con azioni quotate in borsa o di una società bancaria. In mancanza della comunicazione, il diritto di voto non può essere esercitato. L'efficacia di quest'ultima previsione è stata rafforzata attribuendo alla CONSOB e alla Banca d'Italia il potere di impugnare le delibere assembleari invalide per violazione del divieto in essa contenuto.

La misura in esame intende quindi assicurare il rispetto dei previsti obblighi di comunicazione incidendo sulla validità del diritto di voto, il cui esercizio è la prerogativa alla quale massimo rilievo si attribuisce da parte di quanti intendano acquisire o mantenere il controllo della società.

Venendo ad una esposizione più analitica delle norme contenute in ciascun articolo del disegno di legge in esame, si svolgono le osservazioni che seguono.

L'articolo 1 modifica l'articolo 5, sub articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, estendendone in primo luogo l'ambito soggettivo. Tutti coloro (e non più soltanto le società azionarie e a responsabilità limitata come è attualmente previsto) che partecipano in una società con azioni quotate in misura superiore al 2 per cento del capitale di questa devono darne comunicazione scritta alla società stessa e alla CONSOB. D'altro canto, in considerazione delle finalità di disciplina delle partecipazioni reciproche cui la norma è pure destinata, resta fermo l'obbligo, previsto dal vigente testo dell'articolo 5, delle società con azioni quotate di dare comunicazione delle partecipazioni superiori al 10 per cento del capitale di società non quotate.

Le percentuali sopra indicate sono calcolate senza tener conto delle azioni prive del diritto di voto e tenendo conto anche delle azioni possedute indirettamente per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona, e delle azioni possedute in pegno o in usufrutto o delle azioni date a riporto. Questa previsione, concernente il computo delle azioni possedute in pegno o in usufrutto o date a riporto, è stata suggerita dall'esperienza applicativa della norma, tenendo conto di situazioni attualmente non contemplate che ne hanno consentito in determinati casi l'elusione.

L'articolo in esame disciplina poi in dettaglio forme, modalità e contenuto delle comunicazioni. Esso prevede quindi che il diritto di voto inerente alle azioni per le quali sia stata omessa la comunicazione non può essere esercitato e che, in caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. La mancata astensione dall'esercizio del voto rileva ai fini della validità della delibera e non della

regolare costituzione dell'assemblea. La norma quindi attribuisce alla CONSOB il potere di impugnare la delibera invalida ai sensi delle disposizioni che precedono. Il potere è analogo a quello già riconosciuto alla Commissione dall'articolo 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Vengono infine ripetute le previsioni dei vigenti commi secondo e settimo riguardanti le partecipazioni reciproche e gli obblighi di alienazione conseguenti.

L'articolo 2 prevede che la CONSOB può richiedere, alle società con azioni quotate in borsa e alle società ed enti di qualsiasi natura che vi partecipano direttamente o indirettamente, l'indicazione nominativa dei soci secondo le risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute, di altri dati a loro disposizione. Può richiedere inoltre agli amministratori una dichiarazione sulle società ed enti controllanti.

La norma prevede quindi che le società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome azioni o quote di società appartenenti a terzi sono tenute a comunicare alla CONSOB, se questa lo richieda, le generalità degli effettivi proprietari.

Gli articoli 3 e 4 riguardano le partecipazioni in società per azioni che esercitano attività bancaria.

L'articolo 3 dispone che le partecipazioni superiori al 5 per cento del capitale devono essere comunicate alle società interessate e alla Banca d'Italia. Le norme che seguono sono simili a quelle previste nell'articolo 5, sub articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, così come modificato dall'articolo 1 del presente disegno di legge. Mancano invece le disposizioni concernenti le partecipazioni reciproche le quali, in quanto interessino banche con azioni quotate ovvero società con azioni quotate partecipate da banche, restano disciplinate dall'articolo 5 sub articolo 1 della legge n. 216 suddetta.

L'articolo 4, con norma del tutto analoga all'articolo 2, prevede il potere della Banca d'Italia di acquisire informazioni per l'identificazione dei soci dalle società che esercitano attività bancaria, dalle so-

cietà od enti che a queste partecipino e dalle società fiduciarie.

L'articolo 5 sanziona penalmente le falsità, le omissioni e i ritardi nelle comunicazioni previste dalle norme che precedono. Esso riprende la normativa recentemente introdotta dall'articolo 50 della legge 24 novembre 1981, n. 689, estendendone l'applicazione a tutte le comunicazioni previste nel presente disegno di legge. La norma inoltre conferma la san-

zione disposta dalla vigente previsione dell'articolo 5, sub articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, per violazioni degli obblighi di alienazione di azioni o quote nell'ipotesi di partecipazioni reciproche.

L'articolo 6 disciplina infine la prima applicazione della legge disponendo che le comunicazioni riguardanti le partecipazioni possedute alla data della sua entrata in vigore devono essere eseguite entro tre mesi da detta data.

DISEGNO DI LEGGE

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

—

CAPO I.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI
LE SOCIETÀ CON AZIONI QUOTATE
IN BORSA

ART. 1.

(Comunicazione delle partecipazioni)

L'articolo 5, sub articolo 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, è sostituito dal seguente:

« Tutti coloro che partecipano in una società con azioni quotate in borsa in misura superiore al 2 per cento del capitale di questa, nonché le società con azioni quotate in borsa che partecipano in una società le cui azioni non sono quotate in borsa o in una società a responsabilità limitata in misura superiore al 10 per cento del capitale di questa, devono darne comunicazione scritta alla società stessa ed alla Commissione nazionale per le società e la borsa entro 30 giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il detto limite percentuale. Le successive variazioni della partecipazione devono essere comunicate entro 30 giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stessa o la partecipazione si è ridotta entro il limite percentuale. Le percentuali sono calcolate senza tenere conto delle azioni prive del diritto di voto e tenendo conto anche delle azioni possedute indirettamente per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona, e delle azioni possedute in pegno o in usufrutto. Nel caso di azioni oggetto di contratto di riporto, le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate sia dal riportatore che dal riportatore.

Le comunicazioni si considerano eseguite nel giorno in cui sono state consegnate direttamente o spedite per raccomandata. Devono risultare, per ciascuna partecipazione:

1) la data dell'acquisto della partecipazione o dell'aumento o della diminuzione della stessa con riferimento, per le azioni quotate in borsa, al fissato bollato;

2) la denominazione e la sede della società cui si riferisce;

3) il numero e il valore nominale e percentuale delle azioni;

4) il numero delle azioni possedute indirettamente, con l'indicazione delle società controllate o fiduciarie o delle persone interposte, nonché di quelle possedute in pegno o in usufrutto e delle azioni oggetto di contratto di riporto, specificando, in tali casi, a chi spetti il diritto di voto; nelle comunicazioni fatte da società fiduciarie devono essere inoltre indicati gli effettivi proprietari delle azioni o quote.

Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali sia stata omessa la comunicazione non può essere esercitato. In caso di inosservanza la deliberazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. La impugnazione può essere proposta anche dalla Commissione entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.

Le azioni per le quali, a norma del presente articolo, non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Nel caso di partecipazioni reciproche eccedenti da entrambi i lati i limiti percentuali stabiliti nel primo comma, la società che esegue la comunicazione dopo aver ricevuto quella dell'altra società non può esercitare il diritto di voto ine-

rente alle azioni o quote eccedenti e deve alienarle entro dodici mesi da quello in cui ha ricevuto la comunicazione; in caso di mancata alienazione la sospensione del diritto di voto si estende all'intera partecipazione. Se le due società ricevono la comunicazione nello stesso giorno la sospensione del diritto di voto e l'obbligo di alienazione si applicano ad entrambe, salvo loro diverso accordo che deve essere immediatamente comunicato alla Commissione.

Per le plusvalenze delle azioni o quote alienate in ottemperanza alle norme del presente articolo e nei termini ivi stabiliti si applicano le disposizioni dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 ».

ART. 2.

(Richieste della CONSOB di informazioni)

Fatti salvi gli articoli 3 e 4, sub articolo 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, la Commissione nazionale per le società e la borsa può richiedere alle società con azioni quotate in borsa e alle società ed enti di qualsiasi natura, che vi partecipano direttamente o indirettamente, l'indicazione nominativa dei soci secondo le risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute, di altri dati a loro disposizione. Può richiedere agli amministratori una dichiarazione sulle società ed enti controllanti ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Le società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome azioni o quote di società appartenenti a terzi sono tenute a comunicare alla Commissione, se questa lo richieda, le generalità degli effettivi proprietari.

Le notizie di cui ai commi precedenti possono essere richieste anche a società ed enti stranieri.

La Commissione informa la Banca d'Italia delle richieste che interessano aziende ed istituti di credito.

CAPO II.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI
LE SOCIETÀ PER AZIONI
ESERCENTI IL CREDITO

ART. 3.

(Comunicazione delle partecipazioni)

Chiunque partecipa in una società per azioni esercente attività bancaria in misura superiore al 5 per cento del capitale di questa, deve darne comunicazione scritta alla società stessa e alla Banca d'Italia entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il detto limite. Le successive variazioni di ciascuna partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stabilita o da quello in cui la partecipazione si è ridotta entro la percentuale stessa. Le percentuali sono calcolate senza tenere conto delle azioni prive del diritto di voto e tenendo conto anche delle azioni possedute indirettamente per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona, e delle azioni possedute in pegno o in usufrutto. Nel caso di azioni oggetto di contratto di riporto, le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate sia dal riportato che dal riportatore.

Le comunicazioni si considerano eseguite nel giorno in cui sono state consegnate direttamente o spedite per raccomandata. Devono risultare, per ciascuna partecipazione:

- 1) la data dell'acquisto della partecipazione o dell'aumento o della diminuzione della stessa, con riferimento, per le azioni quotate in borsa, al fissato bollato;
- 2) la denominazione e la sede della società cui si riferisce;
- 3) il numero e il valore nominale e percentuale delle azioni;
- 4) il numero di azioni possedute indirettamente, con l'indicazione delle so-

cietà controllate o fiduciarie e delle persone interposte, nonché di quelle possedute in pegno o in usufrutto e delle azioni oggetto di contratto di riporto, specificando, in tali casi, a chi spetti il diritto di voto; nelle comunicazioni fatte da società fiduciarie devono essere inoltre indicati gli effettivi proprietari delle azioni.

Il diritto di voto inerente alle azioni per le quali sia stata omessa la comunicazione non può essere esercitato. In caso di inosservanza la deliberazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. La impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.

Le azioni per le quali, a norma del presente articolo, non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

ART. 4.

(Richieste della Banca d'Italia di informazioni).

Fatto salvo l'articolo 31 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, la Banca d'Italia può richiedere alle società esercenti attività bancaria e alle società ed enti di qualsiasi natura, che vi partecipano direttamente o indirettamente, l'indicazione nominativa dei soci secondo le risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute, di altri dati a loro disposizione. Può richiedere agli amministratori una dichiarazione sulle società ed enti controllanti ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Le società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome azioni o quote di società appartenenti a terzi sono tenute a comunicare alla Banca d'Italia, se questa lo richieda, le generalità degli effettivi proprietari.

Le notizie di cui ai precedenti commi possono essere richieste anche a società ed enti stranieri.

La Banca d'Italia informa la Commissione nazionale per le società e la borsa delle richieste che interessano società ed enti con titoli quotati in borsa.

CAPO III.

DISPOSIZIONI PENALI E TRANSITORIE.

ART. 5.

(Sanzioni penali).

L'omissione delle comunicazioni di cui alla presente legge è punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni; per le comunicazioni eseguite con un ritardo non superiore a trenta giorni si applica l'ammenda da lire un milione a lire 20 milioni; per le comunicazioni contenenti indicazioni false, se il fatto non costituisce reato più grave, si applica l'arresto fino a tre anni.

Per la violazione dell'obbligo di alienazione previsto dal quinto comma dell'articolo 5, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, si applicano le pene stabilite nel secondo comma dell'articolo 2630 del codice civile.

ART. 6.

(Prima applicazione della legge).

Per le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore della presente legge, le comunicazioni da effettuare in base alle innovazioni introdotte dall'articolo 1 e alle previsioni dell'articolo 4 devono essere eseguite entro tre mesi dalla data medesima.